



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

N. 108 DEL 22/07/2026/Area AA.GG. - Servizi alla Persona

N. 421 DEL 22/07/2026 REG. GEN.

Servizio Contenzioso

OGGETTO: Refusione spese legali sostenute da Omissis nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla Persona;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso:

– che con deliberazione di Giunta Comunale n.121 dell'8 luglio 2026, resa immediatamente esecutiva si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di prendere atto:
 - della sentenza n.968/2024 emessa, dalla Corte d'Appello di Messina, in data 01 luglio 2024 e divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025 a conclusione del procedimento n.1503/2019 R.G.N.R. – 1837/2023 R.G.A., che ha confermato la sentenza di primo grado n.604/2023 del 22 giugno 2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Patti, ovvero l'assoluzione di *Omissis* perché il fatto non sussiste;
 - della PEC, acquisita in data 19 giugno 2026 al n.5943 del protocollo generale dell'Ente, con la quale l'Avv. Fabio Massimiliano ha trasmesso il parere di congruità rilasciato dal COA di Patti con il quale è stato deliberato quanto segue:
 - ✓ la liquidazione, in favore dell'Avv. Fabio Massimiliano, della somma di € 8.984,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA per l'attività svolta in favore di *Omissis*;
 - ✓ ad *Omissis* compete, altresì, la liquidazione delle spese, sostenute per la richiesta di parere di congruità al COA, quantificate in € 854,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA;
 - ✓ il rimborso del pagamento della tassa corrisposta, da *Omissis*, per il rilascio del parere di congruità pari ad € 449,21;
3. Accertato, alla luce delle disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla refusione delle spese legali richieste da *Omissis*, in quanto:
 - a) l'esito del giudizio penale svoltosi a carico del predetto amministratore si è concluso con l'assoluzione mediante emissione di sentenza con la quale è stato dichiarato il non sussiste;
 - b) vi è assenza di conflitto d'interesse con l'Ente che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico del predetto amministratore;
 - c) i fatti e gli atti che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale in questione a carico del *Omissis*, per i quali quest'ultimo ha richiesto la refusione delle spese legali, risultano strettamente connessi all'espletamento del mandato politico conferitogli.
4. Di riconoscere ad *Omissis*, il diritto alla refusione delle spese, sostenute nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R., instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di Patti, e n.1837/2023, instaurato innanzi la Corte d'Appello di Messina, nella qualità di Amministratore di questo Ente, nella misura di € 14.804,34 che risulta così ripartita:
 - € 8.984,10 oltre IVA, CPA e Spese Generali e, quindi, pari a complessivi € 13.108,89 per onorario corrisposto all'Avv. Fabio Massimiliano nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2024 R.G.A.;
 - € 854,10 oltre IVA, CPA e Spese Generali e, quindi, pari a complessivi € 1.246,24 per spese, sostenute per la richiesta di parere di congruità al COA;
 - € 449,21 per il pagamento della tassa corrisposta, da *Omissis*, per il rilascio del parere di congruità;
5. Di dare atto che *Omissis* ha presentato regolari fatture quietanzate, allo stesso intestate.
6. Di procedere alla prenotazione della complessiva somma di € 14.804,34 a titolo di refusione delle spese sostenute da *Omissis* che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sul capitolo n.101203092 del Bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2026.
7. Di assegnare alla Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, con funzioni dirigenziali, la complessiva somma di € 14.804,34 per le finalità descritte in narrativa.
8. Di demandare alla predetta Responsabile tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.

– che con determinazione n.408 del 15 luglio 2026, a firma di questa Responsabile, si è stabilito, tra l'altro, quanto segue

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e ss.mm.ii.
2. Di impegnare la complessiva somma di € 14.804,34, con imputazione sul capitolo del bilancio comunale n.101203092 - esercizio finanziario 2026.
3. Di dare atto:
 - che la superiore somma risulta necessaria per la refusione delle spese legali sostenute da *Omissis*, relativamente ai procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A., che il Comune di Longi è tenuto a rimborsare ai sensi dell'articolo 86, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art.7-bis del D.L. n.78/2015 convertito dalla Legge n.125/2015;
 - che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della succitata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato comunicato da *Omissis*;
 - che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti".
4. Di procedere, inoltre, agli adempimenti rientranti nelle competenze di quest'Area Affari Generali – Servizi alla Persona.

Preso atto che *Omissis*, in qualità di amministratore, è stato sottoposto ai procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A., per fatti strettamente connessi all'espletamento del mandato politico conferitogli;

Considerato:

- che con sentenza n.604/2023, emessa in data 22 giugno 2023 ed agli atti d’ufficio, il Giudice del Tribunale di PATTI ha dichiarato che *Omissis* è stato prosciolto dai reati ascrittigli perché *il fatto non sussiste*;
- che con nota del 06 ottobre 2023, acquisita in pari data al n.7834 del protocollo generale dell’Ente ed agli atti d’ufficio, *Omissis* aveva richiesto la refusione delle spese legali dallo stesso sostenute per la propria difesa in relazione al predetto procedimento penale;
- che la sentenza in questione è divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025.

Vista la Legge n.125/2015 che disciplina il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali nel caso di procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione, a condizione:

- che i fatti al centro del giudizio siano collegati da un «nesso causale» con le funzioni esercitate dall’amministratore locale;
- che non ci siano conflitti di interesse con l’ente di appartenenza;
- che non ci sia dolo o colpa grave.

Dato atto che in base all’orientamento espresso dalla giurisprudenza (cfr. C.G.A. n.324 del 03.07.2001; T.A.R. Sicilia sez. III, n.318 del 21.02.2002; Cass. Civ. Sez. Un. n.3413 del 13.02.2008) il rimborso delle spese legali richiesto “*ex post*”, cioè a seguito dell’esito del giudizio, risulta ammissibile ove rispondente a parametri di obiettiva congruità (Parere Corte dei Conti Lazio n.37 del 22.03.2011).

Accertata, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste da *Omissis*, in quanto:

- l’esito del giudizio penale svoltosi a carico del predetto amministratore si è concluso con l’emissione di una sentenza *perché il fatto non sussiste* nei confronti di *Omissis*;
- l’assenza di conflitto d’interesse con l’Ente che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico dello stesso;
- i fatti e gli atti che hanno determinato l’attivazione del procedimento penale in questione, a carico dell’amministratore, per i quali quest’ultimo ha richiesto il rimborso delle spese legali, risultano strettamente connessi all’espletamento del mandato politico conferitogli;
- le spese legali richieste risultano congrue in relazione all’attività legale espletata, alla luce dei parametri fissati dalle tariffe professionali forensi e del parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti;

Viste, altresì, le fatture agli atti d’ufficio, rilasciate dall’Avv. FABIO Massimiliano di Sant’Agata di Militello – legale di *Omissis*, debitamente quietanzate ed intestate allo stesso.

Visti:

- l’articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall’articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 130 del 27/11/2019, avente per oggetto “RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE GESTIONALI. APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA COMUNALE” e, recentemente, ulteriormente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2020;
- il provvedimento n.06 del 16 febbraio 2026, con il quale il Sindaco, tra l’altro, ha nominato la scrivente (Categoria C/1) - Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi alla Persona con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ♦ dell’art. 183, comma 9° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. 06 del 16 febbraio 2026.

Ritenuto, pertanto, di dovere dare esecuzione alle direttive impartite con la superiore delibera di G.C. n.121/2026 procedendo alla refusione delle spese legali in favore di *Omissis*, per il complessivo importo di € 14.804,34, in relazione ai procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A. definito con sentenza n.604/2023 emessa dal Tribunale di Patti;

Per i motivi sopra descritti,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 Legge 241/90 e ss.mm.ii.
2. Di prendere atto:
 - che con sentenza n.604/2023, emessa in data 22 giugno 2023 ed agli atti d'ufficio, il Giudice del Tribunale di PATTI ha dichiarato che *Omissis* è stato prosciolto dai reati ascrittigli perché *il fatto non sussiste*;
 - che con nota del 06 ottobre 2023, acquisita in pari data al n.7834 del protocollo generale dell'Ente ed agli atti d'ufficio, *Omissis* aveva richiesto la refusione delle spese legali dallo stesso sostenute per la propria difesa in relazione ai predetti procedimenti penali;
 - che la sentenza in questione è divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025.
3. Di procedere, pertanto, alla liquidazione in favore di *Omissis* della complessiva somma di €14.804,34, ai sensi dell'articolo 86, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art.7 bis del D.L. n.78/2015 convertito dalla Legge n.125/2015, a titolo di *refusione spese legali*, giuste fatture agli atti del Servizio Contenzioso.
4. Di dare atto:
 - che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Lazzara Maria n.q. di Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona nella quale è incardinato il Servizio Contenzioso;
 - che la complessiva somma di € 14.804,34 risulta imputata sul Capitolo n.101203092 del Bilancio Comunale – esercizio finanziario 2026;
 - che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della succitata legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato comunicato da *Omissis*;
 - che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - che in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Provvedimenti*” – sottosezione di secondo livello “*Provvedimenti dirigenti*”.
5. Di procedere, inoltre, agli adempimenti rientranti nelle competenze di quest'Area Affari generali – Servizi alla Persona.
6. Di dare atto, infine, che la presente determinazione:
 - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria la quale è stata assicurata con la delibera di G.C. n.121 dell'8 luglio 2026, adottata da questa Responsabile, ed impegnata con la determinazione n.408 del 15 luglio 2026 (Subimp. n.274/2/2026);

- di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line;
 - per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Provvedimenti”, entro 7 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto integrale, pena nullità dell’atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18).

La Responsabile dell’Area
Affari Generali – Servizi alla Persona
Dr.ssa Lazzara Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maria Lazzara in data 22/07/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 513**

Settore Proponente: **Area AA.GG. - Servizi alla Persona**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **Refusione spese legali sostenute da Omissis nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A. Liquidazione.**

Nr. adozione settore: **108** Nr. adozione generale:

Data adozione: **22/07/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 22/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2026 al 06/08/2026**

LONGI, 22/07/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA